



Data **15 SET. 2010** | Protocollo N° **485545** | Class.: **E.800.01.1** | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Legge 122/2010. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Impatto sull'avvio delle attività di acconciatore e di estetista. **Nota informativa.**

A tutti i Comuni del Veneto

All'ANCI Veneto

Alla Confartigianato  
Federazione Regionale

Alla C.N.A.  
Federazione Regionale

Alla CASARTIGIANI  
Federazione Regionale

Alla C.L.A.A.I.

LORO SEDI

Com'è noto l'art. 49, comma 4-bis del decreto legge n. 78/2010, come convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, riformula interamente l'art. 19 della legge n. 241/90 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Si ricorda che già gli articoli 77 e 78 del decreto legislativo n. 59/2010 avevano ribadito come le attività di acconciatore e di estetista potessero essere iniziate immediatamente dalla data di presentazione della DIA allo sportello unico attività produttive. Ora, il comma 4-ter del nuovo art. 19 prevede che la DIA sia sostituita dalla SCIA la cui presentazione consente al dichiarante di iniziare immediatamente l'attività oggetto di segnalazione. Pertanto, anche per le attività di acconciatore e di estetista, a partire dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/2010, la DIA è stata sostituita ope legis dalla SCIA.

Di conseguenza, dal 31 luglio 2010 è possibile intraprendere un'attività di acconciatore o di estetista subito dopo la presentazione di una SCIA al SUAP o al Comune competente per territorio.

Secondo quanto previsto dal novellato art. 19 la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.

*Commissione regionale per l'Artigianato*  
*Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia*  
*Tel. 041/2795879 - Fax 041/2795885*  
*e-mail: uff.cra@regione.veneto.it*



L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/90. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false o mendaci, l'amministrazione può adottare in ogni tempo i suddetti provvedimenti inibitori o conformativi.

Il novellato art. 19, comma 4 della legge n. 241/90 prevede che, decorso il suddetto termine di sessanta giorni, l'amministrazione possa adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti soltanto in presenza di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

In attesa di comprendere l'effettiva portata innovativa del novellato art. 19 della legge n. 241/90, si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti riferiti al regolamento tipo comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing approvato dalla Giunta regionale con il provvedimento n. 440 del 23 febbraio 2010:

- agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 22 e 23 il richiamo espresso alla Dichiarazione di inizio attività (DIA) è sostituito con Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- all'articolo 8, al fine di consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione, la SCIA continuerà ad essere corredata dall'attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale del/i responsabile/i tecnico/i;
- per la regolarità edilizia ed urbanistica si ritiene che la SCIA debba essere corredata dalla dichiarazione che i locali rispondono alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica, ambientale, di prevenzione e di sicurezza, da dimostrarsi mediante apposita dichiarazione da parte del soggetto segnalante o, in alternativa, mediante specifica asseverazione a firma di tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici o dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38 del D.L. n. 112/2008;

*Direzione Artigianato*

*Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia*

*Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894*

*e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it*



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- per la regolarità igienico-sanitaria delle attività disciplinate dal regolamento tipo la scrivente Direzione provvederà a richiedere alla Direzione Prevenzione parere circa la possibilità di sostituire il certificato di conformità igienico sanitaria rilasciato preventivamente dall'ULSS territorialmente competente con l'asseverazione di un tecnico abilitato corredata dai relativi elaborati tecnici o con la dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38 del D.L. n. 112/2008. Nel frattempo si ritiene che, nel caso di avvio di nuove attività, la linea da seguire debba essere concordata con l'ULSS competente per territorio;
- infine, considerati i termini ristretti in cui è possibile effettuare i controlli (60 giorni dalla presentazione della SCIA), si suggerisce di valutare anche l'opportunità di prevedere nel proprio regolamento che la SCIA debba essere completa e regolare sin dalla presentazione, senza alcuna possibilità di integrazione postuma, pena la sua inammissibilità.

Si fa presente che a breve saranno predisposti i nuovi modelli di SCIA recuperabili nella sezione del sito internet della Regione Veneto dedicata all'artigianato.

Nel ribadire che la scrivente Direzione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse ritenuto opportuno si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente Regionale  
Vittorio Sorocco

Referenti istruttoria:

Dr Luca Polesello (tel. 0412795879)  
Responsabile Ufficio CRA

D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)  
Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato

*Direzione Artigianato*  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia  
Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894  
e-mail: [dir.artigianato@regione.veneto.it](mailto:dir.artigianato@regione.veneto.it)